

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 397-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SANTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1972

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma,  
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1973

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 19, del 22 gennaio 1972, dispone il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale, in adempimento dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Lo stesso decreto prevede in materia di turismo una riserva di competenza generale all'amministrazione centrale: articolo 3 in materia di rapporti internazionali, articolo 4 in relazione a Enti particolari a carattere nazionale o pluri-regionali; all'articolo 5 circa attribuzioni in materia di difesa, ecc. connesse con attività turistiche e alberghiere; all'articolo 6 per le funzioni di indirizzo e di coordinamento in rapporto alla programmazione nazionale.

Con l'articolo 9, comma secondo, si ha invece una riserva di competenza che trova i suoi limiti nella disponibilità di somme mantenute nel bilancio dello Stato nel conto « residui » con scadenza al 31 dicembre 1972.

Le somme non impegnate entro la predetta data saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970 ed assegnate alle regioni entro un biennio sulla base dei criteri che saranno determinati dal CIPE, tenuto anche conto della originaria destinazione delle somme medesime.

Il problema si pone in particolare in relazione alla concessione delle provvidenze alberghiere e turistiche stabilite con la legge 12 marzo 1968, n. 326, che riguarda tutto il territorio nazionale e quindi anche le zone del Mezzogiorno e quelle depresse del Centro-Nord, e con la legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari delle zone depresse e nei territori montani dell'Italia centro-settentrionale.

La complessità degli adempimenti amministrativi non ha consentito di espletare l'iter delle istanze in relazione alle dispo-

nibilità di bilancio. Si tratta infatti di procedimenti complessi che prevedono una istruttoria preliminare, relazione dei rapporti tecnici e determinazione della spesa ammissibile, parere della Commissione interministeriale, assenso dell'Istituto di credito prescelto dall'operatore, provvedimento di impegno di spesa, collaudi, documenti contabili per il pagamento.

Appare pertanto chiaro come la mancata definizione delle istanze pendenti derivi da difficoltà oggettive conseguenti al decreto 14 gennaio 1972, n. 6, e dal trasferimento di personale dal Ministero del turismo alle Regioni.

Preme sottolineare al relatore che la mancata definizione delle istanze pendenti, che si determinerebbe ove non si approvasse il presente disegno di legge, avrebbe come conseguenza la caduta di incentivazione organica nel settore del turismo per lungo tempo, stante la fase di strutturazione delle regioni e la impossibilità dell'intervento dello Stato e la frustrazione di legittime aspettative degli operatori economici interessati.

Il problema riflette anche e con maggiore evidenza le regioni a statuto speciale, che non sono destinatarie del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972 e che tuttavia erano incluse nel riparto dei fondi della legge di provvidenze alberghiere.

È appena il caso di precisare che la proroga prevista con questo disegno di legge si riferisce alla utilizzazione di residui atinenti all'esercizio 1971 e quindi antecedenti al passaggio delle funzioni amministrative alle regioni, e che si tratta di portare a termine le procedure amministrative avviate con la presentazione di istanze pervenute al Ministero del turismo entro il 31 dicembre 1971.

Sulla base di queste considerazioni si propone l'approvazione del disegno di legge che proroga il termine del 31 dicembre 1972, per la assunzione di impegni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 9 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 6, al 31 marzo 1973.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO  
—

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6

*Articolo unico.*

All'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, le parole « fino alla data del 31 dicembre 1972 », sono sostituite con le altre « fino alla data del 31 marzo 1973 ».

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di turismo ed industria alberghiera

*Articolo unico.*

*Identico.*